



TRIBUNALE DI BOLOGNA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15872/2023 promossa da:

A. S.R.L. (...)

contro

H. C. S.P.A. (...)

ORDINANZA

Il giudice,

esaminati gli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la somma capitale di euro 37.137,65 in materia di crediti da somministrazione di energia elettrica ;

sentiti i difensori delle parti;

premesso che con decreto 15 aprile 2024 è stata fissata udienza anticipata per l'audizione dei difensori in ordine all'istanza *ex* art. 648 c.p.c. formulata dalla convenuta (società di vendita), alla dichiarazione dell'opponente di voler chiamare in causa un terzo (il distributore), alla questione relativa alla mediazione obbligatoria e all'opportunità di un immediato invio in mediazione prima del maturare dei termini per il deposito delle memorie integrative;

ritenuto che:

a) l'opposizione a decreto ingiuntivo è del tutto sfornita di prova scritta (gli unici documenti acquisiti sono quelli prodotti dall'opposta) e si sostanzia in argomentazioni generiche e stereotipate (l'asserita inidoneità delle fatture commerciali a provare il credito azionato, quando invece è pacifico che l'opponente ha ricevuto, nel periodo indicato dalle bollette-fatture azionate, l'energia elettrica somministratale dall'opposta nel quadro del servizio a tutele graduali - v. tra le altre Trib. Bologna, 17 maggio 2024, n. 1466 – senza aver mai sollevato contestazioni né in costanza di rapporto, una volta ricevute le fatture elettroniche, né dopo i solleciti di pagamento di cui ai doc. 5 e 8), del tutto sfornite di un sia pur minimo riscontro (ad esempio, quanto all'asserito malfunzionamento dei contatori, mai segnalato), prive di specifici riferimenti a dati contenuti nelle bollette - fatture azionate (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, i consumi fatturati non sono meramente stimati ma effettivi, perché commisurati ai flussi ricevuti dal distributore locale, eccezione fatta per due sole fatture: una, la n. 412111868635 emessa l'11 dicembre 2021 relativa al periodo 1 luglio - 23 settembre 2021, che presenta un consumo stimato pari a zero e porta esclusivamente costi per trasporto, materia prima e IVA; l'altra, la n. 412207846670 emessa il 28 luglio 2022, che espone un consumo stimato nel periodo 1-6 aprile 2022 di soli 72 kwh e si traduce, per effetto di un rimborso automatico di euro 18,00, nell'addebito di soli euro 20,04) e che non si misurano con le puntuali allegazioni e la copiosa produzione documentale dell'opposta (v. ad es. le fatture di trasporto, doc. 19, le singole





fatture azionate, doc. 3, la prova dei pagamenti parziali e spesso tardivi effettuati dall'opponente, doc. 11), sino a rendere assai debole la contestazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda (riscontrati invece dai documenti prodotti dall'opposta): va concessa pertanto la provvisoria esecuzione;

b) l'opponente non ha insistito per la chiamata del terzo, nei confronti del quale peraltro neppure aveva formulato una domanda giudiziale, sì che quella chiamata non poteva essere autorizzata;

c) le parti concordano sull'opportunità di un immediato invio in mediazione (nel caso di specie ricorre un'ipotesi di mediazione obbligatoria: v. l'art. 5, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dalla riforma Cartabia) e non escludono un accordo a breve, prima ancora di instaurare formalmente il procedimento di mediazione, al punto che l'opposta, proprio in vista di una rapida definizione amichevole senza ulteriori costi per le parti, ha chiesto che il termine per attivare la mediazione cada dopo il 30 giugno 2024: in assenza di un ostacolo normativo e dopo lo svolgimento della prima udienza in senso cronologico, la concorde istanza di congruo rinvio dell'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. va accolta per le ragioni in diritto già enunciate nel decreto 15 aprile 2024 (v. anche Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2024, con la quale, parzialmente accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. in relazione ad un pagamento eseguito dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, è stato disposto l'immediato invio in mediazione obbligatoria; nonché Trib. Bologna, ord. 8 marzo 2024, su istanza congiunta di lungo differimento della data della prima udienza di trattazione), ed in considerazione degli obiettivi di deflazione del contenzioso civile; ne consegue un lungo differimento dell'udienza di trattazione (v. l'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e dei termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative: ove la mediazione dovesse protrarsi, prima del maturare di quei termini le parti concordemente potranno chiedere una proroga ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;

p.q.m.

visto l'art. 648 c.p.c.,

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4112/2023;

- visti gli artt. 175, 171-bis c.p.c. e 5, 5-bis e 6, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,

assegna alla convenuta opposta termine sino al 1 luglio 2024 per instaurare il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e differisce al 7 novembre 2024 ore 10:00 la data della prima udienza ex art. 183 c.p.c., dalla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-ter c.p.c.;

- invita le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice, con congruo anticipo rispetto alla data come sopra fissata, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire l'immediata declaratoria di estinzione; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 23 maggio 2024

Il giudice Antonio Costanzo

